PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 17

Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario

All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008". Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 15 dicembre 2008.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2007, non più in vigore dal 1 marzo 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
Capo	I — Proroghe di termini
Sezione	VII — Infrastrutture e trasporti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-e-2007/art-17-utilizzo-dell-infrastruttura-ferroviaria-nazionale-e-trasporto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it